Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° aprile 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 273ª seduta pubblica per lunedì 8 aprile 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali (*approvato dalla Camera dei deputati*) (1598).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima (*approvato dalla Camera dei deputati*) (1599).

(2776)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1047.**

Istituzione di un deposito franco nel porto di Napoli, calata di levante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista l'istanza in data 10 ottobre 1971, con la quale la S.r.l. Magazzini tirreni, con sede in Napoli, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire un deposito franco in locali situati nel porto di Napoli al molo Pisacane, calata di levante, e costituiti da un capannone, con adiacente una zona scoperta e recintata, e 4 vani;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli con la deliberazione n. 520 del 12 luglio 1971 e dal comune di Napoli con la deliberazione n. 215 del 5 agosto 1971;

Considerato che il Ministero delle finanze ha prescritto, ai sensi dell'art. 3 del suindicato regio decreto 17 giugno 1938, n. 856, l'esecuzione di alcuni lavori di adattamento, per rendere idonei, ai fini dell'esercizio della vigilanza e della tutela degli interessi erariali, i locali suddetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Magazzini tirreni, con sede in Napoli, è autorizzata ad istituire un deposito franco nei locali situati al molo Pisacane, calata di levante, del porto di Napoli, indicati nelle premesse e meglio descritti nella planimetria allegata al presente decreto, con esclusione dell'area scoperta e recintata.

Art. 2.

I lavori di adattamento prescritti dal Ministero delle finanze dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dovranno essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 35. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1973, n. 1048.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595, 27 agosto 1964, n. 1042, 5 settembre 1966, n. 908 e 13 novembre 1970, n. 1212;

Vista la deliberazione assunta il 3 marzo 1973 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 2 e 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 40. — SCIARRETTA

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE MARCHIGIANA

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle leggi vigenti, nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino.

L'Istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

Presso l'Istituto inoltre ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire 2.500 milioni e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire duecentocinquantamila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche come appresso:

Cassa di risparmio anconitana: n. 901 quote	L.	225.250.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno: n. 1.427 quote	»	356.750.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana: n. 549 quote	»	137.250.000
Cassa di risparmio di Fano: n. 667 quote	»	166.750.000
Cassa di risparmio di Fermo: n. 857 quote	»	214.250.000
Cassa di risparmio di Jesi: n. 1.189 quote	»	297.250.000
Cassa di risparmio di Loreto: n. 287 quote	»	71.750.000
Cassa di risparmio della provincia di Macerata: n 2.252 quote	»	563.000.000
Cassa di risparmio di Pesaro: n. 1.871 quote	»	467.750.000
	L.	2.500.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a lire unmiliardoduecentocinquantamilioni, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1965, n 88.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 1049.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Stella, in Terlizzi.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in data 22 aprile 1971, integrato con postilla 1° dicembre 1972 e con due dichiarazioni in data 1° novembre e 1° dicembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Stella in Terlizzi (Bari). Viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 34. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1050.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi, approvato con regio decreto 13 settembre 1940, n. 1474.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 36. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1051.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1937, n. 1837.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 38. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1973, n. **1052.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in La Spezia.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 31. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1973, n. **1053.**

Estinzione delle fondazioni « Aspirante guardiamarina Fernando Po », « S.A.R. ammiraglio Duca degli Abruzzi », « Capitano di vascello Lionello Sagramoso », e « Ammiraglio di divisione Arturo Solari ».

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'interno, le fondazioni «Aspirante guardiamarina Fernando Po», «S.A.R. ammiraglio Duca degli Abruzzi », « Capitano di vascello Lionello Sagramoso » e « Ammiraglio di divisione Arturo Solari » vengono dichiarate estinte e i beni che residueranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti a favore dell'istituto « Andrea Doria » per la assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere, autorizzato ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 43. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. **1054.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 9, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento, approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 917.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 39. — SCIARRETTA

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1974, n. **80.**

Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione un quantitativo di pere e mele di produzione 1973, al fine di non appesantire il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle associazioni riconosciute di produttori frutticoli che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del 18 maggio 1972, e successive modifiche, pere e mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite massimo di 2.000.000 di quintali complessivi e si avvalgano delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'A.I.M.A. e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua sollecita attuazione.

Art. 2.

Al riparto, tra le associazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo.

Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

All'onere di lire 3.900 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione delle pere e mele nei limiti previsti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — GIOLITTI — COLOMBO — TANASSI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1974, n. **81.**

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, di violino, di violoncello, di clarinetto e di tromba e trombone dell'istituto musicale « Giulio Briccialdi » di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 1973 del sindaco del comune di Terni, ente gestore dell'istituto musicale « Giulio Briccialdi » con sede nella predetta città;

Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il predetto istituto musicale agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1973 le scuole di pianoforte, di violino, di violoncello, di clarinetto e di tromba e trombone dell'istituto musicale « Giulio Briccialdi » di Terni sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali.

Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 52. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **82.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Alba.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Cristo Re, in Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 48. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **83.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale parrocchiale di S. Francesco, in Aragona.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale parrocchiale di S. Francesco, in Aragona (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 49. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974, n. **84.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria in Montibus, in Civitella Paganico.

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria in Montibus, in frazione Civitella Marittima del comune di Civitella Paganico (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 50. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974, n. **85.**

Modificazione allo statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvata la modifica all'art. 4 dello statuto della Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 47. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972.

Approvazione del terzo e del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1942, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 102, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Enna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, n. 5924, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1963, registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 67, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, n. 1555/69, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1971, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 352, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1969, n. 981, con il quale è stata disposta la pubblicazione degli schemi del terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della sopraindicata provincia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tali schemi a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che le manifestazioni idriche comprese nei suddetti schemi possiedono indubbiamente i requisiti di pubblicità, previsti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 776 del 27 maggio 1971;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvati il terzo ed il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna, giusta gli uniti esemplari vistati dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1972

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 254

TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ENNA

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
1	Sorgente in contrada Acquanova-Pianazzo del comune di Assoro, rintracciata mercè trivellazione di un pozzo	—	Assoro	Tutte le acque sorgenti del pozzo trivellato	
2	Sorgente in contrada Cuba del comune di Centuripe mercè lo scavo di un pozzo	—	Centuripe	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Deodato Rosa.	
3	Sorgente in contrada Bruca del territorio di Regalbuto, rintracciata mercè lo scavo di un pozzo	—	Regalbuto	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Politi Angelo	
4	Sorgente in contrada Fichidindia del territorio di Centuripe, rintracciata mercè lo scavo di un pozzo	—	Centuripe	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Neri Vincenzo e Sangiorgio Carmelo	
5	Sorgente in contrada Diletta in territorio di Centuripe mercè lo scavo di un pozzo	—	Id.	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Saccone Giuseppe	
6	Sorgente in contrada Camitrice in territorio di Piazza Armerina, rintracciata mercè lo scavo di un pozzo	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Francesco Lanza di Scalea	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
FERRARI-AGGRADI

QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ENNA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Sorgente Pergusa *primo*, in contrada Pergusa, agro di Enna, rintracciata mediante trivellazione di un pozzo da parte del comune di Enna	—	Enna	Tutte le acque sorgenti del pozzo trivellato	
2	Sorgente Pergusa secondo, in contrada Pergusa, agro di Enna, rintracciata mediante trivellazione di un pozzo da parte del comune di Enna	—	Id.	Id.	
3	Sorgente Ogliastro in contrada omonima, agro di Assoro, rintracciata mediante escavazione di un pozzo nel fondo della ditta Fasanaro Francesco.	—	Assoro	Tutte le acque sorgenti del pozzo	
4	Sorgente Fiume Vecchio Vasta, in contrada Fiume Vecchio, agro di Catenanuova, rintracciata mediante escavazione di un pozzo da parte della ditta Vasta Ines in Longo	—	Catenanuova	Tutte le acque sorgentizie del pozzo	
5	Sorgente Coda di Volpe, in agro di Catenanuova, rintracciata mediante scavo di un pozzo nel fondo Pappalardo Francesco	—	Id.	Tutte le acque sorgenti del pozzo	
6	Sorgente Cubba-Leanza in contrada Cubba, agro di Centuripe, rintracciata mediante escavazione di tre pozzi nel fondo di proprietà Leanza Antonino	—	Centuripe	Tutte le acque sorgenti dei tre pozzi	
7	Sorgente Mistri-Noce, agro di Leonforte, rintracciata nel fondo Ferraro-Giunta mediante escavazione di pozzo e gallerie	—	Leonforte	Tutte le acque sorgentizie del pozzo	
8	Sorgente Sortavilla-Cuzzardi, agro di Piazza Armerina, rintracciata nel fondo Sortavilla mediante escavazione di un pozzo (rinvenuto da Cuzzardi Francesco)	—	Piazza Armerina	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
9	Sorgente Piano Mulino, agro di Catenanuova, rintracciata nel fondo Schembari dottor Giuseppe, mediante pozzo e gallerie	—	Catenanuova	Tutte le acque sorgentizie del pozzo	
10	Sorgente Albana-Perri in contrada Albana, agro di Barrafranca, rintracciata nel fondo della ditta Perri Salvatore mediante escavazione di un pozzo senza gallerie	—	Barrafranca	Id.	
11	Sorgente Sazona, agro di Centuripe, nel fondo Lo Cicero Vincenzo mediante scavo di pozzo senza galleria	—	Centuripe	Id.	
12	Sorgente Coda di Volpe (Ragno) in Agro di Catenanuova nel fondo della ditta Ragno Andrea, mediante scavo di pozzo senza galleria	—	Catenanuova	Id.	
13	Sorgente Gatta-Leonardi in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rintracciata mediante escavazione di un pozzo da parte della ditta Leonardi Filippo	—	Piazza Armerina	Id.	
14	Sorgente Malocristiano-Sannico in contrada Malocristiano, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte della ditta Sannico Giovanna in Cataldo	—	Id.	Id.	
15	Sorgente Montagna di Gebbia in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte dell'Opera S. Giovanni Bosco in Sicilia	—	Id.	Id.	
16	Sorgente Sparacogna, in contrada omonima, agro di Regalbuto, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte dei fratelli Bellone Giuseppe e Prospero	—	Regalbuto	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
17	Sorgente Gatta in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte dei signori Alì Giuseppe e Belfiore Agata	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo	
18	Sorgente Scarante Santa Croce (Pastorelli) in agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Scarante Santa Croce da parte del dott. Pastorelli Gaetano	—	Id.	Id.	
19	Sorgente Centova in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante lo scarico di un pozzo da parte del sig. Branca Domenico nel suo fondo	—	Id.	Id.	
20	Sorgente Gatta Gentile in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo da parte del sig. Giuseppe Gentile nel fondo dello stesso	—	Id.	Id.	
21	Sorgente Galla-Gelso in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo da parte del sig. Giuseppe Gelso nel fondo di proprietà dello stesso	—	Id.	Id.	
22	Sorgente Gatta-Salaffrica in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo del sig. Salaffrica Giuseppe nel suo fondo sito in contrada Gatta nel comune di Piazza Armerina	—	Id.	Id.	
23	Sorgente Gatta-Politi in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo del sig. Politi Vincenzo nel suo fondo, in contrada Gatta del comune di Piazza Armerina	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
24	Sorgente Sortavilla-Altamore, in contrada Sortavilla, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Sortavilla nel fondo Altamore	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo	
25	Sorgente Galati-Bonfirraro, agro di Barrafranca, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Galati nel fondo della ditta Bonfirraro Gaetano	—	Barrafranca	Id.	
26	Sorgente Cammanera-Barrasi Balsamo, in agro di Barrafranca, rinvenuta mediante escavazione di due pozzi in contrada Cammanera nel fondo della ditta Barresi Giuseppe, Stellina e Balsamo Salvatore	—	Id.	Id.	
27	Sorgenti Camemi-Montagna, in agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Camemi, agro di Piazza Armerina, nel fondo della ditta Montagna Francesco e Di Salvo Teresa	—	Piazza Armerina	Id.	
28	Sorgente Rosalgone in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante trivellazione effettuata dal Consorzio di Bonifica di Caltagirone nel fondo della ditta Natoli Marianna nel perimetro della particella 107, foglio 197, del comune di Piazza Armerina	—	Id.	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato	
29	Sorgenti Polleri, in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante trivellazione effettuata dal Consorzio di Bonifica di Caltagirone, nel fondo del Banco di Sicilia, particella (1-2) foglio 189	—	Id.	Id.	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
FERRARI-AGGRADI

(2284)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1974.

Nomina a cancelliere onorario dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1954, con il quale il generale di corpo d'armata nella riserva cav. gr. cr. Efisio Marras venne nominato cancelliere dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Ritenuto che il citato cancelliere con lettera in data 30 gennaio 1974 ha rassegnato, per ragioni di salute, le dimissioni dall'incarico ricoperto, con decorrenza 1° marzo 1974;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1) Le dimissioni presentate dal generale di corpo d'armata nella riserva, cav. gr. cr. Efisio Marras sono accettate.

2) Il generale di corpo d'armata nella riserva, cavalier gr. cr. Efisio Marras è nominato cancelliere onorario dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1974

LEONE

RUMOR

(2701)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1974.

Nomina a cancelliere dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1974, con il quale sono state accettate le dimissioni da cancelliere dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » del generale di corpo d'armata nella riserva, cav. gran cr. Efisio Marras a decorrere dal 1° marzo 1974;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il cav. gr. cr. dott. Marcello Valentini è nominato cancelliere dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » in sostituzione del generale di corpo d'armata nella riserva cav. gr. cr. Efisio Marras.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1974

LEONE

RUMOR

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido, alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, con i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10, per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi semestralmente versati dall'I.N.P.S. al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 27 aprile 1972, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 10 miliardi per l'anno 1972, in conformità al disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Visto altresì il proprio precedente decreto in data 16 marzo 1973 con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni della somma di L. 7 miliardi e 300.000.000 (settemiliarditrecentomilioni) del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della citata legge n. 1044 e versati alla data del 31 dicembre 1972 al bilancio dello Stato dall'I.N.P.S.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato a saldo dell'esercizio 1972 la somma di L. 3.295.702.769;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma che costituisce — giusta nota dell'I.N.P.S. del 5 giugno 1973, n. 3501007 — il saldo dei contributi direttamente riscossi dall'I.N.P.S. sul fondo adeguamento pensioni;

Considerato, altresì, che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), per l'anno 1972, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 27 aprile 1972;

Vista la variazione in aumento di L. 3.295.702.769, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, cap. 1116, per l'anno finanziario 1973, con decreto del Ministro per il tesoro n. 161263 del 1° settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1973, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 367;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di L. 3.295.702.769 del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e versati, per l'anno 1972, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a saldo dei contributi direttamente riscossi per l'anno 1972 è determinata come segue:

Piemonte	L.	240.048.640
Lombardia	»	380.827.740
Veneto	»	217.457.555
Liguria	»	96.024.105
Emilia-Romagna	»	208.944.195

Toscana	L.	191.733.600
Umbria	»	55.882.465
Marche	»	84.144.795
Lazio	»	216.519.170
Abruzzo	»	90.445.000
Molise	»	28.470.980
Campania	»	354.637.750
Puglia	»	259.545.060
Basilicata	»	58.827.574
Calabria	»	174.571.149
Valle d'Aosta	»	8.830.932
Friuli Venezia-Giulia	»	67.582.732
Sicilia	»	376.271.782
Sardegna	»	124.646.880
Provincia autonoma di Trento	»	29.858.500
Provincia autonoma di Bolzano	»	30.432.165
Totale	L.	3.295.702.769

Art. 2.

E' impegnata la spesa di L. 3.295.702.769, derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1974
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 392

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della « Società manifattura toscana pellicceria » di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la « Società manifattura toscana pellicceria » di Firenze, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della « Società manifattura toscana pellicceria » di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1973, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2572)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1974.

Disposizioni e condizioni per la concessione della sovvenzione a titolo di importo compensativo monetario all'importazione di vitelli e giovani bovini destinati all'ingrasso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, fra l'altro, l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ed in particolare l'art. 12;

Visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio in data 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio in data 25 giugno 1973 che determina in quale misura gli importi compensativi monetari applicabili nel settore dei bovini, in seguito ad un deprezzamento della moneta, possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza da Paesi terzi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1463/73 della commissione in data 30 maggio 1973, e successive modificazioni ed aggiunte, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari;

Considerato che per effetto delle disposizioni del suindicato regolamento n. 1695/73 può concretarsi, nel settore dei bovini, una sovvenzione a titolo di importo compensativo monetario all'importazione in Italia;

Considerato che, ai sensi del citato regolamento numero 1463/73, si rendono applicabili le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere la sovvenzione spettante all'importazione a titolo di importo compensativo monetario, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1695/73 del 25 giugno 1973, l'interessato deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1463/73 del 30 maggio 1973, e successive modificazioni ed aggiunte, istanza all'intendenza di finanza di Roma corredata della originale bolletta doganale di importazione.

In luogo della bolletta originale potrà essere presentata copia conforme debitamente convalidata dalla dogana.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alle importazioni dagli altri Stati membri della CEE che hanno stipulato l'accordo previsto dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1112/73 del 30 aprile 1973.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1974.

Contributo addizionale, per l'anno 1974, per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2), della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione della categoria in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della misura del contributo di cui trattasi relativo all'anno 1974, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati;

Decreta:

Per l'anno 1974 il contributo dovuto dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2), della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito nella misura di lire 35,10 per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2639)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Triazofillina » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri di Pisa (Decreto di revoca n. 4373/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 marzo 1959 con il quale venne registrata al n. 14896 la specialità medicinale denominata « Triazofillina » a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri con sede in Pisa, via Pietrasantina, 45/F, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Istituto farmochimico Falorni di Firenze;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Triazofillina », nella confezione da 20 compresse confettate, registrata al n. 14896 in data 17 marzo 1959 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2517)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mitam - Arredamento - Tappeti e tessuti per arredamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mitam - Arredamento - Tappeti e tessuti per arredamento », che avrà luogo a Milano dal 23 al 27 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2392)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXV Mitam - Tessuti per l'abbigliamento », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXV Mitam - Tessuti per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano dal 5 all'8 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2391)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Lecce, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Lecce.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(2574)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1974.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1974 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1973;

Viste le proposte formulate dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1974 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1974 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicati nella allegata tabella *A* sono ridotte del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

TABELLA *A*

MISURE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 1974 DAI COLTIVATORI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 22, LETTERA *b*) DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954, N. 1136.

L. 88,70 per le province di Matera e Potenza.
L. 96,30 per la provincia di Nuoro.
L. 99,90 per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Trapani.
L. 103,70 per le province di Campobasso e Isernia.
L. 111,20 per le province di Cagliari, Ragusa e Sassari.
L. 114,60 per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
L. 118,50 per le province di Catania e Siracusa.
L. 125,90 per le province di Aosta, Asti, Chieti, Cuneo, Frosinone, L'Aquila, Latina, Pescara, Reggio Emilia, Teramo, Torino, Vicenza, Viterbo.
L. 133,70 per le province di Venezia e Verona.
L. 144,50 per le province di Gorizia, Rieti e Trieste.
L. 146,50 per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese e Vercelli.
L. 165,60 per le province di Macerata, Perugia, Pisa, Pistoia, Roma, Savona, Terni.
L. 185,50 per le province di Firenze e Livorno.
L. 203,90 per le province di Ferrara e Ravenna.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1974.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato istituito l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona » e 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente su indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, è composto dai seguenti membri:

Aymerich dott. Ignazio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Gizzi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

De Marinis dott. Federico, in rappresentanza della prefettura di Verona;

Riolfatti dott. Tullio, in rappresentanza del comune di Verona;

Lui dott. Arto, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1974

Il Ministro: DE MITA

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e Borzoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta-Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 1° settembre 1973 e 22 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 29 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota di terreno dell'ex forte Gazzera in comune di Venezia-Mestre.

Con decreto interministeriale n. 612 in data 27 febbraio 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno dell'ex forte Gazzera sito in Venezia-Mestre, distinta nel catasto di tale comune al foglio n. 11, part. catast. n. 18, lettera *a*).

(2655)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1973, registro n. 95 Pubblica istruzione, foglio n. 294, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 14 marzo 1970 dal prof. Mario Monterosso avverso il provvedimento ministeriale 19 gennaio 1970, n. 1444, di rigetto del suo ricorso gerarchico avverso il mancato conferimento dell'incarico di preside dell'istituto magistrale di Perugia.

(2462)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1974, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 952.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(531/M)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974 il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.106.587.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(526/M)

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.530.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(527/M)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974 il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.343.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(528/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.318.296, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(529/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di San Costantino Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.924.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(530/M)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.683.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(532/M)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.631.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(533/M)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.532.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(534/M)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Pignola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535/M)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.311.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, si sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(536/M)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.069.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537/M)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.421.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538/M)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.158.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539/M)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1974, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.409.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	622,40	—	—	622,40	622,40
Dollaro canadese	—	—	—	—	—	638,70	—	—	638,75	638,75
Franco svizzero	—	—	—	—	—	206,70	—	—	206,75	206,75
Corona danese	—	—	—	—	—	101,95	—	—	101,99	101,99
Corona norvegese	—	—	—	—	—	112,35	—	—	112,34	112,34
Corona svedese	—	—	—	—	—	140,40	—	—	140,45	140,45
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	230,40	—	—	230,44	230,44
Franco belga	—	—	—	—	—	15,85	—	—	15,88	15,88
Franco francese	—	—	—	—	—	130,35	—	—	130,34	130,34
Lira sterlina	—	—	—	—	—	1486,80	—	—	1486,90	1486,90
Marco germanico	—	—	—	—	—	245,10	—	—	245,15	245,15
Scellino austriaco	—	—	—	—	—	33,05	—	—	33,04	33,04
Escudo portoghese	—	—	—	—	—	25,15	—	—	25,15	25,15
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	10,55	—	—	10,53	10,53
Yen giapponese	—	—	—	—	—	2,27	—	—	2,27	2,27

Media dei titoli del 28 marzo 1974

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	97,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione) .	88,025
» 5 % (Ricostruzione)	95,950
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,575
» 5 % (Città di Trieste)	97,375
» 5 % (Beni esteri) .	93,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,650
» 5,50 % » » 1968-83 . .	91,450
» 5,50 % » » 1969-84 . .	92,350
» 6 % » » 1970-85 . . .	95,150
» 6 % » » 1971-86 .	95,200
» 6 % » » 1972-87 . . .	95,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,750
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,250
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,125
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	94,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	94,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	94,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,20
Dollaro canadese	638,675
Franco svizzero	206,925
Corona danese	101,97
Corona norvegese	112,32
Corona svedese	140,475
Fiorino olandese	230,72
Franco belga	15,882
Franco francese	130,295
Lira sterlina	1487,70
Marco germanico	245,095
Scellino austriaco	33,035
Escudo portoghese	25,147
Peseta spagnola	10,54
Yen giapponese	2,269

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE DELLA GENTE DI MARE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di medico di 2ª classe nel ruolo sanitario del personale direttivo

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di medico di 2ª classe del ruolo sanitario del personale direttivo della Cassa marittima meridionale, di cui alla tabella *A*, annessa al regolamento organico del personale ed approvata con decreto interministeriale 9 luglio 1968.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana.

B) Età non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 53;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computata, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), parchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

C) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

D) Buona condotta civile e morale.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

H) Titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per i medici che già svolgono attività professionale presso gli ambulatori della Cassa, alla data della pubblicazione del bando di concorso, nonchè per quei candidati che rivestano la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) dovrà essere indirizzata alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - Napoli, e dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Cassa entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, dovrà essere intestata e indirizzata esclusivamente alla Cassa marittima meridionale.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici della Cassa, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla Cassa oltre il termine prescritto.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Le comunicazioni della Cassa, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Cassa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Cassa.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal comitato esecutivo della Cassa a norma dell'art. 9 del regolamento per il personale.

Art. 5.
Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso ai candidati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) patologia medica e chirurgica;

b) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) le casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare - ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

2) gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale;

3) deontologia;

4) legislazione sanitaria;

5) elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

6) elementi di medicina del lavoro;

7) elementi di medicina sociale;

8) elementi di statistica sanitaria e di demografia.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.
Votazioni minime - Ammissione alla prova orale

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà fatta comunicazione della data di effettuazione della prova stessa almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso al termine di ciascuna seduta, allo albo della sede di esame.

Art. 7.
Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza e relativa documentazione

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Al fine predetto la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate al precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla Cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa, il quale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nel ruolo sanitario alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i quindici giorni di cui sopra il comitato esecutivo, esaminati gli eventuali reclami, ovvero accertata l'inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva del concorso e dispone le assunzioni da effettuarsi in base ad essa.

Il comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, può disporre che in luogo dei vincitori del concorso che rinuncino all'assunzione o che rifiutino di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 10, siano assunti in servizio i candidati idonei classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore.

Art. 9.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati per i quali è prevista la deroga al requisito dell'età, ai sensi del penultimo capoverso del precedente art. 2, dovranno presentare idoneo documento da cui risulti il titolo della predetta deroga.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Ai vincitori del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, la categoria e la qualifica cui l'interessato è assegnato, la sede alla quale egli è inizialmente destinato e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento per il personale.

L'interessato prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di aver preso visione delle disposizioni del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della Cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova - Ammissione in ruolo

L'ammissione in ruolo è subordinata all'esito favorevole di un periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio, durante il quale sarà corrisposto all'interessato lo stipendio stabilito per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova di sei mesi, l'interessato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente, previo giudizio favorevole del direttore generale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetta allo impiegato una mensilità di stipendio.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

ALLEGATO 1
(rif. art. 3 del bando)

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 500)

RACCOMANDATA

Alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 — 80133 NAPOLI

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico funzionario di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 1° aprile 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo conseguito il . . . . . . presso . . . .;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

g) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Cassa da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma (4) . . . . . .

Luogo e data . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Patologia medica e chirurgica.

2) Medicina delle assicurazioni.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Le casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale:

fonti legislative e normative (legge istitutiva della Cassa marittima meridionale, altre leggi, decreti e norme varie concernenti la Cassa);

ordinamento centrale e periferico; problemi organizzativi e funzionali;

prestazioni assistenziali della Cassa marittima meridionale con particolare riguardo a quelle sanitarie; norme che regolano l'erogazione in rapporto alle diverse categorie di assistibili, alle modalità di erogazione, alla durata ed ai limiti nel diritto alle prestazioni e compiti del corpo sanitario della Cassa;

funzioni direttive, organizzative di controllo dei medici della Cassa nella erogazione dell'assistenza sanitaria;

attività di controllo;

accertamento sulla capacità al lavoro, sulla utilizzazione dei mezzi di cura, sulla necessità e durata delle prestazioni;

le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale: l'assistenza medico-generica, domiciliare ed ambulatoriale, l'assistenza specialistica (le principali prestazioni specialistiche e relativi sistemi di erogazione), l'assistenza farmaceutica (la prescrizione galenica e specialistica), la assistenza ospedaliera (il ricorso al ricovero di urgenza, la durata delle degenze con particolare riferimento al tempo di diagnosi ed alle lunghe degenze, i rapporti con i presidi ospedalieri pubblici e privati, l'assistenza ai cronici ed agli anziani), l'assistenza ostetrica (il pacco ostetrico, i ricoveri per parto fisiologico), le prestazioni integrative (apparecchi protesici e norme che regolano il rimborso, le cure termali, l'assistenza nei casi di malconformazione congenita).

2) Gli altri istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sulla attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con la Cassa marittima:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Istituto nazionale per l'assistenza e per l'assicurazione contro le malattie (INAM);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);
Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL);
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP);
Cassa marittima adriatica Trieste;
Cassa marittima tirrena Genova;
casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
casse mutue di malattia per gli artigiani;
casse mutue di malattia per i commercianti;
altri enti di previdenza ed assistenza malattia per particolari categorie (giornalisti, professionisti, etc.);
consorzi provinciali antitubercolari;
Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI);
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);
attività assistenziale degli enti locali (dispensari per la cura e profilassi delle malattie veneree, servizi antitracomatosi, nei centri d'igiene mentale, centri per la lotta contro le malattie sociali, etc.).

3) Deontologia:

il medico nell'assicurazione di malattia; etica professionale, segreto e responsabilità professionale.

4) Legislazione sanitaria:

l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica - la legislazione sanitaria con particolare riguardo all'istituto della condotta medica, alle malattie infettive sociali, alle malattie mentali - la legislazione ospedaliera e le norme sui ricoveri di urgenza e sul servizio di pronto soccorso - la legislazione farmaceutica relativa alla produzione, registrazione e distribuzione dei farmaci.

5) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali:

la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico, il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia. L'invalidità, l'inabilità, l'incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

6) Elementi di medicina del lavoro:

compiti del medico del lavoro; l'ambiente di lavoro; lo infortunio sul lavoro; le malattie professionali, prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; igiene mentale del lavoratore; protezione delle donne e dei fanciulli; il rinserimento degli invalidi nel mondo della produzione.

7) Elementi di medicina sociale:

concetto di medicina sociale e medicina preventiva; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardio-vascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemia ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti, manifestazioni oftalmologiche di particolare interesse sociale, traumatismi da incidenti del traffico, epilessia. L'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi.

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia:

statistica sanitaria; nozioni elementari di metodologia. Rilevazione dei fenomeni, analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche - studio statistico dei fenomeni di natalità, mortalità, morbosità. Tavole, indici, classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica;

demografia: movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione - invecchiamento della popolazione.

(2372)

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di applicato di 3ª classe nel ruolo amministrativo del personale della carriera esecutiva.

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di applicato di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva della Cassa marittima meridionale.

I posti di cui sopra potranno essere incrementati nei limiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana.

B) Aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato gli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiegò;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in parola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

C) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

D) Buona condotta civile e morale.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale in servizio presso la Cassa con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego disciplinato dalla delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 1970.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di partecipazione al concorso redatta su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) dovrà essere indirizzata alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - Napoli, e dovrà pervenire a mezzo raccomandata, alla Cassa stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, dovrà essere intestata e indirizzata esclusivamente alla Cassa marittima meridionale.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite nè degli uffici periferici della Cassa, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla Cassa oltre il prescritto termine.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Le comunicazioni della Cassa, inerenti al concorso, saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Cassa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Cassa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal comitato esecutivo della Cassa a norma dell'art. 9 del regolamento per il personale.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio. A domanda i candidati saranno ammessi ad una prova facoltativa di stenografia.

Art. 6.

Prova scritta

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata allo impiego cui aspirano.

Art. 7.

Prova pratica di dattilografia

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore potranno, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio, la commissione prescegliera uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che verrà distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente avrà dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione terrà conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 8.

Prova facoltativa di stenografia

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella dettatura di un brano per la durata di 5 minuti alla velocità di 60 parole al minuto, con un'ora di tempo per la trascrizione.

Art. 9.

Convocazione alle prove d'esame

L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Colloquio

Il colloquio si svolgerà su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) nozioni generali sulle assicurazioni sociali.

Art. 11.

Votazione per superare le prove d'esame
Ammissione e convocazione al colloquio

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sara dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione dei sei decimi nell'una e nell'altro.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo della sede di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica, la prova facoltativa ed il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 12.

Formazione della graduatoria - Votazione complessiva di merito
Titoli di preferenza

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nel colloquio, nonchè di un decimo del voto riportato nella prova facoltativa di stenografia.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Al fine predetto la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate nel precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla Cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa, il quale dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nel ruolo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i quindici giorni di cui sopra il comitato esecutivo, esaminati gli eventuali reclami, ovvero accertata la inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva del concorso e dispone le assunzioni da effettuarsi in base ad essa.

Il comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria può disporre che in luogo dei vincitori del concorso che rinuncino all'assunzione o che rifiutino di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 16 siano assunti in servizio i candidati idonei classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore.

Art. 14.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la loro partecipazione al concorso:

a) il diploma di istruzione secondaria di 1° grado in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato del godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 15.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 16.

Nomina ed assunzione in servizio

Ai vincitori del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno nella quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, la categoria e la qualifica cui l'interessato è assegnato, la sede alla quale egli inizialmente è destinato e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento per il personale.

L'interessato, prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di aver preso visione delle disposizioni del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della Cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

ALLEGATO 1
(rif. art. 3 del bando)

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L 500)

RACCOMANDATA

Alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 — 80133 NAPOLI

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . (1 e 2) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a tredici posti di applicato di terza classe della carriera esecutiva di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 1° aprile 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Cassa da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità

Il sottoscritto chiede, inoltre, di partecipare alla prova facoltativa di stenografia (5).

Indirizzo . . . .

Firma . . . . . . (6)

Luogo e data . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente della Cassa indicare anche la data di assunzione, la qualifica e la sede presso cui presta servizio.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Solo per i concorrenti che intendano svolgere tale prova.

(6) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(2373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso a trentadue posti di preside di 1ª categoria negli istituti professionali di Stato riservato ai professori ordinari che siano stati dichiarati idonei e comunque inclusi in una graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1973, registro n. 45, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973, con il quale è stato bandito un concorso a trentadue posti di preside di 1ª categoria negli istituti professionali di Stato riservato ai professori ordinari che siano stati dichiarati idonei e comunque inclusi in una graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside;

Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 21 settembre 1973, prima cioè dell'inizio dell'anno scolastico 1973-74, quando non tutti hanno potuto venire a conoscenza del bando di cui sopra;

Considerata l'opportunità pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande relative al suddetto concorso e di modificare l'art. 6 del bando per quanto riguarda la composizione della commissione;

Decreta:

Sono riaperti, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini del concorso di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1973, registro n. 45, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 23 luglio 1973, di cui alle premesse, con il quale è stato bandito un concorso a trentadue posti di preside di 1ª categoria negli istituti professionali di Stato riservato ai professori ordinari che siano stati dichiarati idonei e comunque inclusi in una graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside. Della commissione non farà parte il funzionario ministeriale con le funzioni di segretario.

Conseguentemente la domanda di partecipazione al concorso di cui sopra deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione V, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974
Registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 200

(2615)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a quarantacinque posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 9 giugno 1973, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quarantacinque posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 5 settembre 1973 con la quale il prof. Domenico Andreani, componente della commissione di che trattasi, rinuncia all'incarico per sopravvenuti impegni;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto membro;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, e 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Marcello Negri, docente in patologia e clinica medica presso l'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del prof. Domenico Andreani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1974
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 133

(2207)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di due membri della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici e sostituzione di un membro della seconda sottocommissione giudicatrice del concorso medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1971, n. 2377, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, n. 2402, concernente l'integrazione e la suddivisione in quattro sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1973, n. 2748 e 26 luglio 1973, n. 2829, concernenti modificazioni nella composizione della commissione stessa;

Considerato che i dirigenti superiori Della Pietra dott. Francesco e Santandrea dott. Arturo ed il primo dirigente Grandinetti dott. Giovanni, membri della commissione giudicatrice, sono stati destinati, con effetto dal 1° settembre 1973, rispettivamente presso le sedi di Verona, Forlì e Nuoro, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore aggiunto di divisione Laudati dott. Giulia è nominato membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, in sostituzione del dirigente superiore Della Pietra dott. Francesco.

Art. 2.

Il direttore aggiunto di divisione Ferretti dott. Massimo è nominato membro della quarta sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova (tabella IX), in sostituzione del dirigente superiore Santandrea dottor Arturo.

Art. 3.

Il direttore aggiunto di divisione Ferraguto dott. Maria è nominato membro della seconda sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova (tabella IX), in sostituzione del primo dirigente Grandinetti dott. Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1974
Registro n. 8 Poste e telecom., foglio n. 281.

(2378)

Sostituzione del presidente e di un membro della terza sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2377, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2402, concernente l'integrazione e la suddivisione in quattro sottocommissioni della predetta commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 1971, n. 2412, con il quale la commissione stessa è stata integrata da quattro membri aggiunti per l'espletamento della prova pratica obbligatoria di dattilografia;

Considerato che il dott. Vincenzo Insinna, presidente di detta commissione, è stato nominato direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale Trapani dott. Antonio, membro della terza sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova del personale degli uffici (tabella IX), bandito con decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2333, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso stesso in sostituzione del dott. Vincenzo Insinna.

Art. 2.

Il direttore aggiunto di divisione Troccoli dott. Vito è nominato membro della terza sottocommissione giudicatrice del concorso a cinquanta posti di coadiutore in prova (tabella IX), in sostituzione dell'ispettore generale Trapani dott. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973
Registro n. 50 Poste e telecom., foglio n. 292

(2377)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova (tabella XV).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1972, n. 2645, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 29 aprile 1972, n. 2638;

Visti i decreti ministeriali del 5 ottobre 1972, n. 2679, del 24 ottobre 1972, n. 2688 e del 25 novembre 1972, n. 2705, concernenti la sostituzione di alcuni componenti della suddetta commissione;

Considerato che il direttore aggiunto di divisione Masserato dott. Giovanni è impossibilitato, per motivi di salute, a continuare ad assolvere l'incarico di membro della commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione del ruolo ad esaurimento del personale tecnico delle telecomunicazioni Cito ing. Ruggero è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 29 aprile 1972, n. 2638, in sostituzione del direttore aggiunto di divisione Masserato dott. Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1974
Registro n. 8 Poste e telecom., foglio n. 280

(2535)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 1988 del 27 dicembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Savona;

Preso atto che l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, i concorsi e lo stato giuridico dei direttori di pubblico macello è stato delegato dallo Stato alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 art. 13) per cui, nel caso di specie, la legge regionale n. 9 del 20 marzo 1973 non trova applicazione;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca del citato decreto emesso in attuazione della predetta legge regionale che prevede, tra l'altro, nell'ambito delle materie trasferite, la sostituzione di funzionari statali con quelli regionali e di provvedere, nel contempo, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il precedente decreto n. 917/39701 del 29 novembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Savona;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Vista la deliberazione n. 1326 del 17 luglio 1973 con la quale il comune di Savona segnala, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il dott. Paolo Milioni, direttore del pubblico macello del comune di Cuneo;

Viste le terne proposte dall'ordine dei veterinari della provincia di Savona, nonchè le designazioni effettuate dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Savona;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

Il decreto n. 1988 del 27 dicembre 1973 è revocato.

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Bruno dott. Bartolomeo, vice prefetto-ispettore della prefettura di Savona;

Ferrazza dott. Augusto, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di clinica medica presso l'Università di Torino;
Milioni dott. Paolo, direttore del pubblico macello del comune di Cuneo.

Segretario:

Salemi dott. Guido, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 19 febbraio 1974

Il presidente: DAGNINO

(2537)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2113 del 13 marzo 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1972;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 11944 del 4 gennaio 1974;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso indicato in premessa:

1. Staccioli Erina	punti	55,612 su 100
2. Garofali Teresa	»	51,431 »
3. Lorenzetti Giovanna	»	50,598 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 5 marzo 1974

Il medico provinciale f.f.: FACCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1330 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1972;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicate dalle candidate stesse;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n 33;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Staccioli Erina: Arnara, condotta unica;
2) Garofali Teresa: Castro dei Volsci, condotta unica;
3) Lorenzetti Giovanna: Strangolagalli, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Arnara, Castro dei Volsci e Strangolagalli sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 5 marzo 1974

Il medico provinciale f.f.: FACCI

(2477)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/196 in data 5 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1974) con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1971;
Visto il proprio decreto n. 1.8.3/197 in data 5 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1974) con cui il dottor Conti Domenico venne dichiarato vincitore del concorso suddetto per il posto di veterinario condotto del comune di Verghereto;
Preso atto delle rinuncie al posto suddetto, presentate dal predetto dott. Conti Domenico, nonchè dal dott. Tosi Giovanni che lo segue immediatamente in graduatoria e che aveva chiesto la sede di Verghereto in ordine di preferenza;
Ritenuto, a termine del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 26, di dover nominare il concorrente dichiarato idoneo dott. Del Vecchio Pier Luigi che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede di Verghereto in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Del Vecchio Pier Luigi è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Verghereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Forlì, della prefettura di Forlì e del comune di Verghereto.

Forlì, addì 8 marzo 1974

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2380)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1186-AA 6/11 in data 27 ottobre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, bandito con decreto n. 441-AA.6/11 in data 25 marzo 1972;
Visto il proprio decreto n. 1187-AA.6/11 in data 27 ottobre 1973, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Vista la nota in data 7 marzo 1974 con la quale il dott. Pirocca Graziano ha accettato la condotta veterinaria del consorzio veterinario con sede in S. Giorgio delle Pertiche rinunciando pertanto alla condotta veterinaria in precedenza assegnata allo stesso del consorzio veterinario con sede in Lozzo Atestino;

Ritenuta la necessità di assegnare la condotta veterinaria del consorzio veterinario di Lozzo Atestino resasi vacante, al candidato idoneo avente diritto e che segue il dott. Pirocca in graduatoria;

Visto l'ordine delle preferenze espresse nella domanda dei candidati dichiarati idonei e che seguono in graduatoria il candidato rinunciatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Vista l'ordinanza del presidente della giunta regionale veneta in data 22 marzo 1972;

Decreta:

Il dott. Pacifici Luigi è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Lozzo Atestino-Cinto Euganeo e Vo' Euganeo, in sostituzione del dott. Pirocca Graziano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto e nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 7 marzo 1974

Il veterinario provinciale: BERTI

(2446)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1974, n. **20**.

Organi consultivi in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 9 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e fino all'insediamento della commissione tecnica regionale istituita ai sensi dell'art. 8 della legge stessa, il comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche continua a svolgere le funzioni di cui al penultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 4 marzo 1974

TOMELLERI

(2382)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile — con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione — il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1974.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973, approvato con legge regionale 18 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 gennaio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. **2**.

Approvazione di maggiore spesa annua per interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore delle categorie di cui alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, in attività o pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, è approvata la maggiore spesa annua di lire centocinquantamilioni in aggiunta alla spesa annua di lire centocinquantamilioni già stanziata al capitolo 756 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973.

La maggiore spesa annua di lire centocinquantamilioni di cui al precedente comma sarà imputata al capitolo 756 (« Contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ») dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1973 e seguenti; a tal fine è [illegible] dello stanziamento annuo del capitolo stesso [illegible] quantamilioni a lire trecentomilioni.

Per l'anno finanziario 1973 all'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 756 del bilancio di previsione della Regione, da lire centocinquantamilioni a lire trecentomilioni, si provvede mediante prelievo della somma di lire centocinquantamilioni dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamenti (spese correnti - allegato *E* »).

E' approvata per l'anno 1973 la spesa di lire centocinquantamilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 756 del bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 gennaio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. 3.

Aumento, limitatamente all'anno 1973, della spesa per la applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1973 è autorizzata la maggiore spesa di lire centomilioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1973 le spese annue a carico della Regione di cui all'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) Titolo I - Elettrificazione rurale	L	25.000.000
b) Titolo II - Acquedotti rurali .	»	60.000.000
c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens	»	265.000.000

Art. 3.

La maggiore spesa di lire centomilioni graverà sull'apposito capitolo 372 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione (provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) per l'anno 1973; a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire centomilioni.

Al finanziamento della maggiore spesa di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:

Variazione in aumento alla parte entrata:

Lo stanziamento del capitolo 16 (proventi della casa da gioco di St-Vincent) è aumentato di lire cinquantamilioni.

Variazione alla parte spesa:

Lo stanziamento del capitolo 372 (provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) è aumentato di lire centomilioni, di cui lire cinquantamilioni finanziati con la precedente variazione in aumento allo stanziamento del capitolo 16 della parte entrata, e lire cinquantamilioni finanziati mediante prelievo di corrispondente somma dal capitolo 271 (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — spese in conto capitale — allegato *F*).

E' approvata per l'anno 1973 la spesa di lire centomilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 372 del bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 gennaio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1974, n. 4.

Aumento per l'anno 1973 della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1973, la maggiore spesa di lire trecentomilioni per l'applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, « Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura ».

Art. 2.

La maggiore spesa di lire trecentomilioni per l'anno 1973 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà finanziata sull'apposito capitolo 342 (« Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura » — legge regionale 7 marzo 1973, n. 7) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, il cui stanziamento viene aumentato della somma di lire trecentomilioni da prelevare dal capitolo 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — spese correnti — allegato *E* »).

E' approvata per l'anno 1973 la spesa di lire trecentomilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 342 del bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 gennaio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 5.

Modificazione dell'allegato A alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi, di assistenza ed ausiliari del convitto regionale di Châtillon, allegate alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 8, sono modificate secondo l'allegato *A* della presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1972 al 28 febbraio 1973 e dal 1° marzo 1973.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire settantamila derivante dall'applicazione della presente legge sarà finanziata sull'apposito capitolo 630 (« Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei convitti regionali, ecc. »), della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e seguenti, il cui stanziamento viene aumentato della somma di lire settantamila, da prelevare dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio medesimo (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — spese correnti — allegato *E* »).

E' approvata per l'anno 1973 la spesa di lire settantamila, con impegno sul precitato capitolo di spesa 630 del bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1974

DUJANY

ALLEGATO *A*

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E DI ASSISTENZA

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto		
	dal 1°-1-1972 al 28-2-1973	dal 1°-3-1973	N. anni
	Stipendi annui lordi		
Segretari .	—	3.800.000	dopo 20 anni
Istitutori .	3.330.000	3.330.000	dopo 16 anni
	2.830.000	2.830.000	dopo 12 anni
	2.450.000	2.450.000	dopo 8 anni
	2.120.000	2.120.000	dopo 4 anni
	1.830.000	1.830.000	iniziale

CARRIERA AUSILIARIA SPECIALE

RUOLO DEL PERSONALE DI CUCINA

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto		
	dal 1°-1-1972 al 28-2-1973	dal 1°-3-1973	N. anni
	Stipendi annui lordi		
Cuoco	—	3.800.000	dopo 16 anni
	3.330.000	3.330.000	dopo 12 anni
	2.830.000	2.830.000	dopo 8 anni
	2.450.000	2.450.000	dopo 4 anni
	2.120.000	2.120.000	iniziale
Aiuto cuoco	—	3.800.000	dopo 20 anni
	3.330.000	3.330.000	dopo 16 anni
	2.830.000	2.830.000	dopo 12 anni
	2.450.000	2.450.000	dopo 8 anni
	2.120.000	2.120.000	dopo 4 anni
	1.830.000	1.830.000	iniziale

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	N. anni
Operaio	2.230.000	dopo 16 anni
	1.890.000	dopo 12 anni
	1.630.000	dopo 8 anni
	1.410.000	dopo 4 anni
	1.220.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 6.

Corresponsione di un assegno forfettario « una tantum » ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti regionali in servizio nell'anno 1973 è concesso un assegno forfettario « una tantum » nella misura di lire duecentomila nette.

L'assegno di cui al presente articolo è ridotto in proporzione alla minore durata del servizio, nel caso di assunzione o di cessazione intervenuta nel corso dell'anno.

E' esluso dalla corresponsione dell'assegno di cui ai commi precedenti il personale retribuito mediante indennità forfettaria di incarico, il personale avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro o in base ad un incarico sottoposto a particolari condizioni contrattuali.

Art. 2.

La spesa lorda di lire 189.514.000 derivante dall'applicazione della presente legge è imputata ed impegnata sui sottoindicati capitoli della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, i cui stanziamenti sono aumentati nelle misure indicate a fianco di ciascuno:

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. 8.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio	L. 2.927.000
Cap. 51.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale, della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta	» 11.707.000
Cap. 52.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizio controllo comuni	» 2.195.000
Cap. 53.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato alle finanze	» 5.854.000
Cap. 54.	Paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione	» 7.805.000
Cap. 55.	Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi	» 3.659.000
Cap. 70.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla commissione di coordinamento .	» 244.000
Cap. 71.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della casa da gioco di St-Vincent .	» 5.610.000
Cap. 74.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli uffici distaccati di Roma .	» 976.000
Cap. 145.	Gestione fondi per il servizio contingentamento e zona franca .	» 4.390.000
Cap. 163.	Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia di Chamois	» 1.707.000
Cap. 293.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura	» 6.585.000
Cap. 294.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici	» 3.171.000
Cap. 302.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali	» 15.366.000
Cap. 312.	Spese per attività sperimentali e dimostrative ... nonchè spese per il funzionamento del laboratorio caseario regionale	» 244.000
Cap. 462.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato industria e commercio .	» 6.098.000
Cap. 495.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato lavori pubblici .	» 12.683.000
Cap. 496.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade .	» 8.293.000
Cap. 580.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato pubblica istruzione . . .	» 9.756.000
Cap. 581.	Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie	L. 41.146.000
Cap. 630.	Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico	» 4.878.000
Cap. 676.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato sanità e assistenza sociale	» 8.537.000
Cap. 677.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo della federazione O.N.M.I.	» 732.000
Cap. 683.	Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del servizio regionale di assistenza all'infanzia	» 3.659.000
Cap. 695.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del laboratorio	» 4.146.000
Cap. 777.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio antichità, monumenti e belle arti	» 9.756.000
Cap. 793.	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo	» 4.390.000
	Totale . . .	L. 189.514.000

Al finanziamento della spesa si provvede mediante l'aumento di lire 189.514.000 dello stanziamento del capitolo 6 della parte entrata del bilancio (« Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettere *a*), *b*), *c*) della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 »).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 gennaio 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1974, n. 7.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'*8 *febbraio* 1974)

(2503)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740860)